

## **TI\_GERICHTE 14.2022.51 vom 3. Juni 2022**

TI Tribunale d'appello, 2022-06-03, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.2022.51](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2022.51)

FR: TI\_GERICHTE 14.2022.51 du 3 juin 2022

IT: TI\_GERICHTE 14.2022.51 del 3 giugno 2022

### **Regeste**

Fallimento. Deposito dell'importo del credito dell'istante sul conto del patrocinatore del convenuto anziché su quello dell'autorità giudiziaria superiore. Pagamento del debito dopo la scadenza del termine di reclamo

### **Erwägungen**

#### **E. 48**

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso. Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1, per sua stessa ammissione, il 27 aprile 2022 (reclamo, ad I/B), il termine d'impugnazione è scaduto lunedì 9 maggio. Presentato il 6 maggio 2022 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz'altro tempestivo. Lo scritto del 18 maggio 2022, come pure i documenti acclusi di stessa data, sono invece tardivi. 2. In virtù dell'art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L'enumerazione è esaustiva. 2.1 Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco "echte Nova", in contrapposizione agli pseudonova o "unechte Nova" citati all'art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d'ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l'adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Entrambi i presupposti dell'art. 174 cpv. 2 LEF devono essere realizzati e comprovati entro la scadenza del termine di reclamo (DTF 136 III 295 consid. 3.2). 2.2 Nel caso in esame, la reclamante pretende di aver adempiuto ambedue i presupposti di annullamento del fallimento versando sul conto del proprio patrocinatore il 5 maggio 2022 fr. 11'041.35 a garanzia del credito dell'istante (doc. E), oltre a fr. 9'400.– (il 2 maggio) e fr. 1'274.45 (il 5 maggio) a copertura delle altre esecuzioni in corso nei suoi confronti (doc. F). Tuttavia, a norma dell'art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF, l'importo dovuto all'istante va depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore. Il deposito della somma presso il proprio patrocinatore non ha gli stessi effetti, giacché il debitore potrebbe in ogni momento chiederne la restituzione, segnatamente nel caso in cui il reclamo dovesse essere respinto. Le ricevute prodotte dalla reclamante non menzionano del resto un deposito a favore dei suoi creditori, e specialmente dell'istante, bensì una non meglio precisata "consulenza" (doc. E ed F). Il presupposto dell'art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF non può di conseguenza essere considerato adempiuto. 2.3 Che la RE 1 abbia offerto nel reclamo di

effettuare il deposito dell'importo del credito dell'istante sul conto della Camera dopo che la stessa gliene avrebbe comunicato le coordinate bancarie ed entro il termine che le sarebbe stato fissato non viene in suo soccorso. Il testo della legge è chiaro. Il reclamante deve produrre con il reclamo – e pertanto entro la scadenza del termine d'impugnazione – la prova per mezzo di documenti che “nel frattempo [...] l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore” (art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF). Tale autorità non è tenuta – né è abilitata – ad assegnare un termine per effettuare il deposito. Spetta invece al reclamante informarsi tempestivamente presso l'autorità giudiziaria superiore in merito alle coordinate del conto sul quale effettuare il deposito. Non può contare di ottenere tempo supplementare chiedendo la fissazione di un termine per effettuare il deposito nel reclamo, che sa oltretutto dover giungere all'autorità giudiziaria superiore l'ultimo giorno del termine d'impugnazione. Anche su questo punto il reclamo si appalesa infondato.

2.4 Lo scritto inoltrato il 18 maggio 2022 dalla reclamante è tardivo come (complemento) del reclamo e pertanto è inammissibile (sopra consid. 1). Ad ogni modo, esso non gioverebbe alla reclamante neppure nel merito.

2.4.1 Per quanto attiene all'osservazione secondo cui, secondo la dottrina e la giurisprudenza, fatti nuovi potrebbero essere adottati dopo la scadenza del termine di reclamo, in particolare attraverso la concessione al reclamante di un termine suppletorio per la presentazione delle prove, occorre rilevare che il riferimento citato dalla reclamante (decisione del Tribunale cantonale di Neuchâtel in RJN 2003, 441 segg., menzionata da Giroud in: Basler Kommentar, SchKG II, 2 a ed. 2010, n. 20 ad art. 174 LEF) si riferisce in realtà al (secondo) presupposto della verosimiglianza della solvibilità del debitore. Ad ogni modo, nella terza edizione del Basler Kommentar (del 2021) i commentatori dell'art. 174 LEF (Giroud/Theus Simoni, ad n. 20a) escludono la possibilità per l'autorità giudiziaria superiore di concedere un termine suppletorio la cui scadenza sia posteriore a quella del termine d'impugnazione con riferimento alla più recente giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 136 III 295 consid. 3.1; sentenza 5A\_817/2012 consid. 3). A prescindere dalla sua tardività, la censura non meriterebbe dunque accoglimento.

2.4.2 A mente della reclamante la reiezione del reclamo costituirebbe un formalismo eccessivo, da una parte perché in buona fede ha chiesto la comunicazione delle coordinate per depositare l'importo del credito dell'istante sul conto del Tribunale d'appello, e dall'altra perché la presa in considerazione dei nova autentici all'art. 174 cpv. 2 LEF ha come scopo di evitare fallimento senza senso di debitori ancora solvibili, ciò che ritiene essere il suo caso, avendo provato di aver nel frattempo estinto tutti i suoi debiti. La reclamante misconosce però che lo stesso art. 174 cpv. 2 LEF limita l'ammissibilità dei nova autentici a quelli che possono essere prodotti con il reclamo, e pertanto entro la scadenza del termine d'impugnazione. Non è eccessivamente formalista tenere conto di una restrizione che risulta chiaramente dalla legge (oltre che dalla chiara giurisprudenza del Tribunale federale). Non si tratta del resto di una norma puramente formale. La reclamante ha infatti avuto tutto il tempo necessario per procedere al deposito nelle forme di legge dalla notifica del precetto esecutivo (avvenuta il 14 ottobre 2021) fino alla scadenza del termine d'impugnazione della decisione di fallimento (il 9 maggio 2022), passando dalla comminatoria di fallimento e dall'udienza di fallimento. I termini di pagamento (e deposito) non possono essere dilatati all'infinito. Ad ogni buon conto, se quanto versato all'ufficio d'esecuzione permetterà di soddisfare tutti i suoi creditori, la reclamante potrà ottenere la revoca del fallimento in virtù dell'art. 195 LEF.

2.4.3 La stessa reclamante riconosce che le violazioni di numerose norme deontologiche che imputa all'istante, il suo precedente patrocinatore, non sono un motivo valido per annullare il

fallimento, dal momento ch'essa avrebbe dovuto prevalersene con un'azione di disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2 LEF) oppure di annullamento dell'esecuzione (art. 85 a LEF). Ora è troppo tardi. 2.5 Siccome il presupposto dell'art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF non è stato comprovato per tempo, il reclamo va respinto. Non è poi necessario pronunciare nuovamente il fallimento, non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame. 3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [ RS 281.35] ) è posta a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. Per questi motivi, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico della RE 1. 3. Notificazione a: – ; – ; – Ufficio d'esecuzione, Mendrisio; – Ufficio dei fallimenti, Viganello. Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.